

RAFFRONTO

<p><b>L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023. Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.</b></p>	<p><b>Proposta di legge n. 284/XII di iniziativa del consigliere regionale G. Neri, recante: “Modifiche alla legge regionale 3 ottobre 2023, n. 45 (Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo)”.</b></p>
<p>(...)</p>	
<p>Art.47 <i>Finalità, composizione e organizzazione.</i></p>	<p>Art.47 <i>Finalità, composizione e organizzazione.</i></p>
<p>1. È istituita l’Autorità regionale per i diritti degli animali d’affezione e la corretta convivenza tra le persone e gli animali (di seguito denominata Autorità), al fine di realizzare un piano organico di interventi, su tutto il territorio regionale, riferiti alla salvaguardia dei diritti degli animali e di rafforzare la cooperazione per la tutela degli animali, attraverso forme di potenziamento, coordinamento e sensibilizzazione delle azioni svolte dalla Regione, dagli enti locali e dalle altre istituzioni competenti in materia.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, non è sottoposta ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale da parte degli organi regionali, ha libero accesso ad atti, informazioni e documenti inerenti al suo mandato, nel rispetto della legislazione vigente.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>3. L'Autorità è composta in forma collegiale da tre membri, di cui un Presidente e due componenti; dura in carica cinque anni e non può essere riconfermata per più di una volta.</p>	<p>3. L'Autorità è composta in forma collegiale da <b>sette membri, di cui un Presidente e sei componenti</b>; dura in carica cinque anni e non può essere riconfermata per più di una volta.</p>
<p>(...)</p>	